

Proposta di legge - Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana

INDICE

Preambolo

Art. 1 Finalità e oggetto

Art. 2 Contributi

Art. 3 Requisiti per l'accesso ai contributi

Art. 4 Criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi

Art. 5 Norma finanziaria

Art. 6 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137);

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 (Legge urbanistica);

Vista la legge 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale);

Vista la legge 27 dicembre 1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ed in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada);

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi);

Visto il decreto del 4 agosto 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme sul governo del territorio);

Vista il piano di indirizzo territoriale approvato con la deliberazione 24 luglio 2007, n.72 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Approvazione del piano di indirizzo territoriale "PIT");

Visto l'approvazione delle modifiche al piano di indirizzo territoriale e l'approvazione del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale con la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n.37 (Approvazione del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale);

Visto il Programma di Governo 2020-2025 approvato con risoluzione del Consiglio regionale del 21 ottobre 2020, n.1;

Considerato quanto segue:

1. che la Regione ha da tempo avviato politiche territoriali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per la rigenerazione delle aree urbane degradate e per il miglioramento della qualità degli insediamenti, in attuazione delle finalità e degli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e territoriale contenuti nella l.r.65/2014 e nel piano di indirizzo territoriale, con valenza di piano paesaggistico regionale (da ora in poi, "PIT-PPR");
2. tali politiche trovano attuazione non solo nell'approvazione di strumenti urbanistici comunali - , redatti ai sensi della l.r.65/2014 e al PIT - PPR - molti dei quali già approvati o in fase di approvazione, ma anche e soprattutto nel finanziamento delle previsioni in essi contenuti di maggiore rilievo e strategicità;
3. le politiche di riqualificazione territoriale, rigenerazione urbana e miglioramento della qualità degli insediamenti trovano profonda sinergia con le politiche ambientali dell'Unione europea per il miglioramento della qualità dell'aria e di promozione dell'uso di combustibili alternativi, nonché con le politiche della Regione di sostegno alle forme di mobilità sostenibile;
4. risulta necessario rafforzare le misure di sostegno ai comuni che realizzino parcheggi per il decongestionamento urbano e la riqualificazione delle aree urbane caratterizzate da rilevante densità insediativa;
5. è opportuno, in coerenza con quanto evidenziato nei punti 2, 3 e 4 del presente preambolo, che la Regione eroghi contributi a favore dei comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi;
6. è necessario stabilire criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi ai comuni che realizzino nuovi parcheggi in relazione ad interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente e che prevedano tali interventi nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale approvati ai sensi della l.r.65/2014 e in conformità al PIT-PPR;
7. è altresì necessario stabilire criteri per le pianificazioni intercomunali di area vasta, posto che tali pianificazioni assicurano l'ambito territoriale adeguato per il miglioramento delle condizioni ambientali e per il decongestionamento dei centri urbani;
8. è necessario tenere conto dello stato di avanzamento dei progetti da ammettere al contributo regionale, nonché della sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi.

Approva la presente legge

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione, nell'ambito della riqualificazione delle aree urbane e del miglioramento della qualità degli insediamenti, promuove la realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento urbano e la riqualificazione delle aree urbane caratterizzate da rilevante densità insediativa.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina requisiti di accesso e criteri per l'attribuzione di contributi volti alla realizzazione di interventi destinati a parcheggi.

Art. 2

Contributi

1. La Regione eroga a favore dei comuni contributi fino a totale copertura delle rate di ammortamento dei mutui che alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora da contrarre, finalizzati alla realizzazione di parcheggi.
2. Il contributo è finalizzato al rimborso degli oneri di ammortamento per l'intera durata dei mutui contratti dai comuni e comunque per un periodo non superiore a 20 anni.
3. La Regione versa annualmente i contributi di cui ai commi 1 e 2 fino ad un importo massimo annuo di euro 1.500.000,00.
4. Con propria deliberazione, la Giunta regionale definisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi, i tempi per la realizzazione delle opere, le modalità di concessione del finanziamento nonché i casi di revoca dei contributi in caso di inadempimento da parte dei comuni.

Art.3

Requisiti per l'accesso ai contributi

1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 2 i comuni sono tenuti almeno alla presentazione dello studio di fattibilità degli interventi da ammettere a finanziamento.
2. I progetti presentati non devono aver beneficiato di altre misure regionali aventi le medesime finalità.

Art. 4

Criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi

1. Per la valutazione dei progetti presentati sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:
 - a) coerenza degli interventi proposti con le politiche regionali di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - b) coerenza degli interventi proposti con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica intercomunale redatti ai sensi della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) e conformati al piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (da ora in poi, "PIT- PPR");
 - c) coerenza degli interventi proposti con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica redatti ai sensi della l.r. 65/2014 e conformati al PIT- PPR;
 - d) coerenza degli interventi proposti con i piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS) disciplinati dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi) e in attuazione delle linee guida approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2017;
 - e) stato di avanzamento del progetto di realizzazione dell'intervento o immediata cantierabilità dello stesso;

f) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, con particolare riferimento alla minimizzazione dei costi di manutenzione, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite l'alto livello di fruibilità dell'intervento.

2. La Giunta regionale, mediante la deliberazione di cui all'articolo 2, può definire ulteriori criteri specifici con riferimento alla densità urbana o a particolari situazioni di criticità di congestionamento urbano e di inquinamento acustico e atmosferico.

Art.5 Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui alla presente legge è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2021-2023, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza di uguale importo :

Anno 2021

- In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 1.500.000,00;
- In aumento Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti";

Anno 2022

- In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 1.500.000,00;
- In aumento Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 1.500.000,00;

Anno 2023

- In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 1.500.000,00;
- In aumento Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 1.500.000,00.

3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024 e fino al 2040, si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 6 Entrata in vigore

1. La presente legge dispiega i suoi effetti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.